Avantwerk | LEGAL AI

STRUMENTO GRATUITO · PER AVVOCATI

Preparare le informazioni al cliente sull'IA e confrontare i documenti

L'art. 13, comma 2, L. 132/2025 richiede che le informazioni sui sistemi di IA utilizzati dal professionista siano comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. Il comma 1 mantiene l'impiego strumentale e di supporto con prevalenza del lavoro intellettuale. Non basta una dichiarazione generica che lo studio «potrà usare l'IA» se non descrive l'impiego effettivo.

Questa scheda gratuita di orientamento generale per studi italiani prepara il lavoro redazionale e il confronto tra documenti. Non è un'informativa completa da consegnare, una clausola d'incarico o una richiesta di consenso. Non valuta un caso reale e non certifica conformità. Si consulta e scarica senza indirizzo di posta elettronica. Utilizzare la documentazione dello studio già esistente; non generare un ulteriore documento per ogni riga della scheda.

1. Raccogliere fatti sufficienti prima di formulare il testo

Studio ___; incaricato della preparazione ___; avvocato che verifica ___; data ___; attività circoscritta ___; documenti esaminati e versioni ___. Nei fogli di lavoro usare riferimenti interni, senza riprodurre fatti del fascicolo o nominativi di terzi.

FATTO DA ACCERTARE	RISPOSTA RIFERITA ALL'IMPIEGO REALE	FONTE/VERSIONE E LACUNA
Sistema, versione rilevante e funzione usata	___	___
Materiale selezionato ed esclusioni	___	___
Percorso, destinatari e accessi possibili	___	___
Conservazione, eventuali riusi e cancellazione	___	___
Controllo personale dell'avvocato	___	___
Cambiamenti che richiederanno nuove informazioni	___	___

Un sistema installato ma non impiegato non descrive l'attività svolta. Se una caratteristica dipende dall'offerta o dalla configurazione, verificare quella pertinente; non copiare una promessa commerciale non documentata.

2. Tenere distinti destinatari, oggetti e documenti

ESIGENZA	A CHI E SU CHE COSA	LAVORO DA PREPARARE
Informazione sull'IA, art. 13 L. 132/2025	Destinatario della prestazione intellettuale; sistemi realmente utilizzati	Spiegazione comprensibile di funzioni, limiti e ruolo dell'avvocato
Informazione privacy, art. 13 GDPR	Interessato presso il quale sono raccolti dati che lo riguardano	Contenuti pertinenti e momento della raccolta; confronto con informazioni già possedute
Informazione privacy, art. 14 GDPR	Interessato i cui dati sono ottenuti da altre fonti	Origine, categorie e altri contenuti pertinenti; tempi ed eventuali eccezioni motivate
Documenti dell'incarico	Studio e cliente secondo il contenuto del documento	Verificare coerenza e rinvii, senza trasformare l'informazione in consenso generale

Cliente e interessato non coincidono sempre: una persona fisica indicata nei documenti può non essere il cliente. Per ogni categoria annotare **origine dei dati ___; informazione applicabile ___; responsabile della consegna ___; momento ___; prova ___**. Non inviare automaticamente documenti alla controparte per completare questa scheda.

3. Esaminare separatamente la raccolta diretta e indiretta

Per l'art. 13 GDPR confrontare identità e contatti del titolare e, ove pertinenti, rappresentante e RPD; finalità e base giuridica; eventuali legittimi interessi; destinatari; trasferimenti e informazioni sulle garanzie; conservazione o criteri; diritti, revoca del consenso quando pertinente e reclamo; natura del conferimento e conseguenze; eventuale processo decisionale automatizzato con le informazioni richieste. Il testo è fornito nel momento in cui si ottengono i dati. Per una diversa finalità ulteriore verificare l'informazione preventiva del par. 3. Il par. 4 riguarda soltanto quanto l'interessato già conosce: documentare quali informazioni e da quale testo risultino.

Per l'art. 14 GDPR esaminare i contenuti propri, incluse categorie di dati e fonte, anche pubblicamente accessibile se pertinente. Ricostruire il momento dell'ottenimento e le eventuali comunicazioni: il par. 3 considera il termine ragionevole, al più tardi un mese, la prima comunicazione all'interessato e quella ad altro destinatario nelle rispettive ipotesi. Determinare il

momento applicabile al trattamento concreto, senza attendere automaticamente un mese. Per una nuova finalità considerare il par. 4.

4. Motivare ogni eccezione senza estenderla

L'art. 14, par. 5, lett. d), concerne dati che devono rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o nazionale. Non è una dispensa indistinta per lo studio. L'art. 6 L. 247/2012 e gli artt. 13 e 28 CDF vanno collegati alle informazioni e all'operazione effettive. Non trasferire questa eccezione all'art. 13 GDPR o al distinto obbligo della L. 132/2025.

INFORMAZIONI E OPERAZIONE ESAMINATE	DISPOSIZIONE INVOCATA E PRESUPPOSTI	PERCHÉ RICORRONO E IN QUALE MISURA?	CONCLUSIONE DELL'AVVOCATO, DATA E RIESAME
___	___	___	___

Se si considera un'altra eccezione dell'art. 14, par. 5, identificarla ed esaminarne integralmente le condizioni e le misure richieste; non limitarsi a scrivere «segreto» o «sforzo sproporzionato». Questa scheda non accerta tali presupposti. Un'eccezione all'informazione non rende lecito il trattamento e non autorizza una trasmissione.

5. Confrontare i documenti prima di aggiungere testo

Aprire l'informativa IA, l'informativa privacy e gli eventuali documenti dell'incarico già usati dallo studio. I modelli da compilare non provano che siano stati adottati o consegnati. Leggere anche gli allegati e i rinvii effettivi.

FATTO RILEVANTE	DOCUMENTO/VERSIONE E PASSAGGIO ATTUALE	CONTRASTO O LACUNA	MODIFICA PROPOSTA, INCARICATO E VERIFICA
Sistema e funzione effettivi	___	___	___
Destinatari, accessi, conservazione	___	___	___
Informazioni dovute per ciascuna origine	___	___	___
Controllo, consegna e aggiornamento	___	___	___

Evitare che un documento prometta «tutto locale» mentre un altro descrive invii esterni. Il fatto di avere firmato un documento non dimostra la verità delle informazioni tecniche riportate.

6. Preparare una spiegazione e provarne la comprensibilità

Tracce da completare nel documento appropriato: «Per [attività] viene usato [sistema effettivo] per [supporto concreto]. L'avvocato [operazioni intellettuali e controlli personali]. Il materiale [categorie effettive] segue [percorso documentato].» Sono punti di lavoro, non un'informativa esaustiva. Non inserire promesse di assenza di conservazione o di accessi se non dimostrate.

Esercizio interamente fittizio: un sistema riordina tre lettere inventate; lo studio conserva un vecchio testo che parla soltanto di ricerca su fonti pubbliche. Una persona citata nelle lettere non le ha fornite. Individuare l'integrazione per il cliente, l'analisi separata dell'origine dei dati di quella persona e il contrasto documentale. Chiedere a un collega di spiegare con parole proprie che cosa fa l'IA e chi decide; correggere il testo se resta ambiguo.

7. Chiudere preparazione, consegna e riesame

Documenti da aggiornare ___; versione verificata ___; destinatari e momento ___; modalità e prova di consegna ___; eccezioni motivate ___; punti aperti ___; avvocato e data ___. La ricezione non è consenso al trattamento né deroga generale al segreto. Le deroghe dell'art. 28, comma 4, CDF restano circoscritte e nello stretto necessario. La base giuridica dei dati e le condizioni della trasmissione richiedono valutazioni proprie.

Prima dell'uso, della sottoscrizione, del deposito o dell'invio di testi destinati al cliente o al giudizio, l'avvocato legge e verifica la versione effettiva. Riaprire il confronto se cambiano sistemi, funzioni, destinatari, flussi, finalità o informazioni già comunicate. Annotare l'aggiornamento e la relativa consegna senza duplicare dati del fascicolo.

Fonti e riesame

Fonti italiane: art. 6 L. 247/2012 e art. 13 L. 132/2025, testi Normattiva con vigenza selezionata al 9 novembre 2026; artt. 13 e 28 del CDF pubblicato dal CNF nel testo 2026. Per il GDPR: testo italiano riprodotto dal Garante per la protezione dei dati personali, con richiami ai considerando e rettifiche del 2018. La riproduzione del Garante ha carattere informativo e non ha valore giuridico ufficiale; tale valore compete ai testi della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Versione 1.0.0, prima edizione. Fonti richiamate controllate e contenuto riesaminato: 9 novembre 2026, nel perimetro descritto. Prossimo riesame: 9 febbraio 2027. Prima dell'applicazione verificare aggiornamenti delle fonti e nuove edizioni. La data di riesame non attesta adozione o verifica della configurazione di uno studio.